

**GIUDICE SPORTIVO**  
**della FIPE**  
**Avvocato Alessandro Gioia**  
**Procedimento R.G. n. 2/GS/2016**

Contro: GORGERINO CLAUDIO

**DECISIONE**

A seguito della segnalazione del Procuratore Federale a questo Giudice Sportivo, giusta mail del 21/03/2016, ex art 13 comma 2 del Regolamento di Giustizia in combinato disposto con l'art 21 del Regolamento di Giustizia, avente ad oggetto una denuncia pervenuta alla Federazione da parte di Monica Deiana, considerato che da tale rapporto apparivano emergere comportamenti antiregolamentari, che sarebbero stati posti in essere dall' arbitro internazionale di I categoria Gorgerino Claudio, nato a Torino il 10/04/1947, residente in Corso Italia n 24 San Benigno Canavese (TO), questo Giudice Sportivo, visti gli artt.13 e 23 del vigente Regolamento di Giustizia, fissava la data del 08/04/2016 per assumere la pronuncia del provvedimento di propria competenza ed invitava la Segreteria a comunicare tempestivamente il presente provvedimento a: Gorgerino Claudio, nato a Torino il 10/04/1947, residente in Corso Italia n 24 San Benigno Canavese (TO), autorizzando anche la comunicazione via mail claudio.gorgerino@hotmail.it.

Nella denuncia si rappresentava che, in occasione delle qualificazioni ai Campionati Italiani U17-Coppa Italia ES/U15, Gorgerino Claudio avrebbe chiesto agli UDG Sigg.ri Gornati e Movio di modificare il tabellone di gara al fine di far risultare, nello strappo, al nipote Gorgerino Leonadro, una terza prova con 52 Kg, anziché una da 50 Kg nulla. Lo stesso Gorgerino avrebbe chiesto una seconda volta di modificare il tabellone alla denunciante e all'arbitro Alessia Milesi.

In data 04/04/2016 questo Giudice Sportivo, riceveva la memoria difensiva dell'incolpato, con cui negava ogni addebito, deducendo che aveva solo commentato con la Deaiana Monica il suo rammarico per il fatto che il quarto risultato del nipote fosse stato ottenuto fuori gara.

Pertanto questo Giudice Sportivo Ordinava all'incolpato e alla denunciante di trasmettere a questa Federazione, dichiarazioni testimoniali scritte e firmate su fotocopia di documento d'identità, di eventuali persone che hanno assistito ai fatti di cui è causa, entro e non oltre il giorno 15/04/2016, con fissazione della decisione al giorno 19/04/2016, dal momento che è necessario provare i fatti dedotti dalla denunciante anche perché inviate non sotto forma di Rapporto Arbitrale, e quindi sprovviste di pubblica fede.

Tempestivamente giungeva alla Federazione una dichiarazione testimoniale a firma del Sig Giovanni Gornati con allegata fotocopia del documento d'identità.

Il testimone, Giudice di Pedana, scriveva che il giorno 20/03/2016, durante il Campionato Italiano U17, l'incolpato chiedeva ed otteneva una quarta prova di strappo per il nipote Leonardo a seguito di fallimento della terza prova, ma da considerarsi fuori gara.



Il testimone sostiene di aver saputo dei fatti di cui al presente procedimento disciplinare dalla coordinatrice Monica Deiana solo il giorno 12/04/2016 e pochi giorni dopo la gara da parte del Gorgerino. Pertanto egli non ha visto e sentito nulla direttamente.

Lo stesso testimone infatti dichiarava:” Non posso affermare come vera né l’una né l’altra versione, in quanto, come detto, non ero nelle vicinanze in occasione di quanto viene contestato al sig Gorgerino, e quindi personalmente, non ho visto né sentito nulla ma ho appreso della cosa solo successivamente”.

Veniva trasmessa alla Federazione anche una mail fra le Sig.re Deiana Claudia e Milesi Alessia: la seconda rispondeva alla prima, che le aveva trasmesso la richiesta di scrivere una prova testimoniale, dicendo di non inviare la sua prova, perché non aveva ricevuto nessuna comunicazione da parte della Federazione.

Dal momento che era necessario fare luce ulteriormente sulla veridicità dei fatti denunciati, questo Giudice Sportivo invitava la Sig.ra Alessia Milesi a comunicare la sua testimonianza sui fatti di cui al presente procedimento, entro e non oltre il giorno 27/04/2016, con Ordinanza del 19/04/2016.

Tempestivamente giungeva alla Federazione la dichiarazione testimoniale corredata da fotocopia documento identità della Sig.ra Alessia Milesi la quale dichiarava che da parte dell’incolpato non è mai arrivata una richiesta” diretta, chiara e inequivocabile di modificare il tabellone di gara”.

Pertanto alla luce dell’istruttoria non emerge alcuna prova che corrobora quanto denunciato.

#### **P.Q.M.**

Il G.S. assolve il sig Gorgerino Claudio.

Si trasmetta a cura della Segreteria il presente provvedimento all’incolpato e si pubblichi ai sensi del Regolamento di Giustizia Federale.

Roma, 28/04/2016

Il Giudice Sportivo

Avv. Alessandro Gioia

